

Aspetti di diritto augurale: riflessioni intorno all'«inauguratio» delle vestali romane

1. Premessa – 2. Principali obiezioni all'esistenza dell'*inauguratio* per le vergini di Vesta: *Tit. Ulp.* 10.5 e *Gai., inst.* 1.130 – 3. Principali obiezioni all'esistenza dell'*inauguratio* per le Vergini di Vesta: distinzioni sessuali alla base delle teorie del Bouché-Leclercq – 4. *Gell., noct. Att.* 7.7.4, e *Fest., verb. sign.*, sv. '*probrum*' (L. p. 277.10): l'*exauguratio* come *contrarius actus* – 5. Conclusioni.

1. Numerose sono le controversie sorte attorno alle vestali romane¹ e più in generale all'antico sacerdozio² di Vesta³. Oggetto di dibattito – a causa della contraddittorietà delle fonti – sono stati financo i momenti relativi all'istituzione del sacerdozio⁴ e il numero di sacerdotesse che originariamente vennero istituite⁵.

¹) Stando a quanto tramanda Gellio (*noct. Att.* 10.15.31), la denominazione ufficiale delle antiche sacerdotesse fu '*Sacerdotes Vestales*': '*Verba praetoris ex edicto perpetuo de flamine Diali et de sacerdote Vestae adscripsi: Sacerdotem Vestalem et flaminem Dialem in omni mea iurisdictione iurare non cogam*'. Nel passo in questione lo scrittore romano usa come fonte l'editto perpetuo del pretore urbano: D. 12.2.34.6 (il passo è stato oggetto di puntuali rilievi in O. LENEL, *Das edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*³, Leipzig, 1927, rist. Aalen, 1985, p. 225-234). Il testo gelliano, oltre a fornirci quella che si ritiene essere l'esatta denominazione delle sacerdotesse di Vesta, ci informa sul fatto che esse non potevano prestare giuramento. Stesso impedimento, come si evince dal passo appena riportato – ma attestato anche in *Gell., noct. Att.* 10.5.5, *Serv., comm. in Verg. Aen.* 4.29, *Plut., quaest. Rom.* 44, e in *Fest., verb. sign.*, sv. '*iurare*' (L. p. 95.25) – colpiva pure il Flamine di Giove, con il quale, come si vedrà, la Vestale presenta diverse affinità. Su tale impedimento si veda E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Padova, 1997, p. 200 ss.

²) E' bene sottolineare che oggetto di questo studio sarà il sacerdozio di Vesta così come nasce a Roma per opera di Romolo o Numa (cfr. *infra*, nt. 4 s.): pertanto non ci occuperemo di tutte le problematiche relative all'origine e alla possibile provenienza greca del culto, per la cui trattazione si rimanda a G. GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, Firenze, 1913, p. 9-24, con la bibliografia ivi citata.

³) In generale sul sacerdozio di Vesta si segnala – senza pretesa di esaustività – la seguente bibliografia: A.G. FRIGERIO, *Storia delle Vestali Romane e del loro culto*, Milano, 1819, GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali Romane*, cit. [nt. 2], F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, Napoli, 1968, S.B. POMEROY, *Goddesses, Whores, Wives, and Slaves. Women in classical antiquity*, New York, 1975, M. BEARD, *The sexual status of Vestal Virgins*, in «*Journal of Roman Studies*», LXX, 1980, p. 12-27, R.S. KRAEMES, *Her share of the Blessing: Women's Religions among Pagans, Jews and Christians in the Greco-Roman World*, Oxford, 1992, J. SCHEID, *The Religious Roles of Roman Women*, in «*A History of Women: from ancient Goddesses to Christian Saints*», I, Harvard, 1992, p. 380 ss.

⁴) La tradizione è incerta se attribuire l'istituzione del sacerdozio a Romolo (*Plut., Rom.* 22) o a Numa (*Liv., urb. cond.* 1.20, *Gell., noct. Att.* 1.12.10, *Ovid., fast.* 6.259, *Plut., Numa* 9): tuttavia le fonti sembrano propendere per quest'ultimo. Dionigi d'Alicarnasso invece, proponendo una sorta di compromesso, attribuisce a Romolo l'istituzione del sacerdozio, mentre a Numa si dovrebbe la sostituzione dei singoli focolari privati con il focolare unico situato nel foro.

⁵) Plutarco afferma che Numa avrebbe istituito prima due sacerdotesse, poi ne avrebbe innalzato il numero a quattro (*Plut., Numa* 10.3: cfr. *infra*, nt. 77), mentre Dionigi d'Alicarnasso sostiene invece che il collegio fu composto sin dall'inizio da quattro fanciulle (*Dion. Hal., ant. Rom.* 2.67: cfr. *infra*, nt. 78). In relazione a questa problematica sarei più propenso ad aderire alla versione dello storico di Cheronea, dal momento che un numero iniziale di quattro sacerdotesse per una popolazione di dimensioni modeste, com'era Roma alle origini, sembrerebbe eccessivo, soprattutto considerando che *ab origine* le Vestali venivano scelte solo fra i patrizi. Ma se da un lato l'indicazione

La dottrina ha avuto modo di occuparsi anche della particolare condizione giuridica delle sacerdotesse⁶ che – dopo esser state *captae* dal *Pontifex Maximus*⁷ – divenivano *sui iuris* uscendo dall'originaria patria potestà⁸ e godevano del privilegio dell'esenzione dalla tutela⁹ e della capacità di disporre liberamente dei propri beni, sia *inter vivos* che *mortis causa*¹⁰.

Ma uno degli aspetti – forse – più controversi, soprattutto a causa della scarsità delle fonti, è quello relativo alla necessità o meno di sottoporre ad *inauguratio* le fanciulle scelte per officiare il culto di Vesta, così come accadeva per tutti i sacerdoti maggiori¹¹.

di Plutarco sul numero originario delle Vestali sembra la più coerente con il contesto storico-sociale, dall'altro bisogna in qualche modo riaccordare la notizia plutarchea con quella fornitaci da Festo (*verb. sign.*, sv. '*sex Vestae Sacerdotes*' [L. p. 468]: '*Sex Vestae sacerdotes constitutae sunt, ut populus pro sua quaque parte haberet ministrum sacrorum; quia civitas Romana in sex est distributa partibus: in primos secundosque Titienses, Ramnes, Luceres*'). In questo passo il grammatico romano mette in relazione il numero delle sacerdotesse con quello delle tribù, ipotesi che è stata pienamente accolta dal Giannelli: «si potrebbe pensare che le sacerdotesse del focolare siano state originariamente tre, una per tribù, e che più tardi, per soddisfare alle necessità del culto, codesto numero sia stato raddoppiato» (GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, cit. [nt. 2], p. 48 nt. 2). Tuttavia rimane insanabile il contrasto tra questa ipotesi, pur plausibile, e la tradizione precedente a Sesto Pompeo Festo che, come si accennava, parla di un numero originario di due (o quattro) Vestali. Concorde è invece la tradizione che vuole un aumento del numero delle sacerdotesse da quattro a sei (si veda Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.67, Plut., *Numa* 10), secondo Dionigi dovuto a Tarquinio Prisco, secondo Plutarco dovuto a Servio Tullio: numero che rimarrà invariato fino alla seconda metà del 300. Il documento più antico che testimoni un numero di sette Vestali è quello che comunemente viene chiamato *Vetus orbis descriptio* che il Müller ha datato tra il 350 e il 353 (C. MÜLLER, *Geographi Graeci Minores*, Paris, 1882, p. 513).

⁶ Fonte principe sull'argomento è da considerarsi indubbiamente Gell., *noct. Att.* 1.12.9: '*Virgo autem Vestalis, simul est capta atque in atrium Vestae deducta et pontificibus tradita est, eo statim tempore sine emancipatione ac sine capitis minutione et patris potestate excipit et ius testamenti faciendi adipiscitur*'. Per alcuni approfondimenti dottrinali si veda *infra*, nt. 8-10.

⁷ Sulla figura del *Pontifex Maximus* e in generale sul collegio dei Pontefici si rimanda innanzitutto – fra i tanti – alla fondamentale opera di A. BOUCHE-LECLERCQ, *Les Pontifes de l'ancienne Rome. Etude historique sur les institutions religieuses de Rome*, Paris, 1871. Per un'affresco a più ampio respiro, rivolto maggiormente all'inquadramento costituzionale del collegio, si vedano L. LANGE, *Römische Alterthümer*, Berlin, 1876, I, p. 354 ss., J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, Leipzig, 1885, p. 235 ss., e Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, Leipzig, 1877, II, trad. fr. – *Le droit public romain* –, II, Paris, 1889, p. 19 ss. Interessante ai fini della comprensione del rapporto che intercorreva tra tutti i sacerdoti romani – compresi ovviamente i Pontefici e le Vestali – e le magistrature laiche è l'opera di G.J. SZEMLER, *The Priests of the Roman Republic. A Study of interactions between Priesthoods and Magistracies*, Bruxelles, 1972. Infine, per ciò che attiene agli aspetti dell'attività giurisprudenziale dei Pontefici si segnalano J. CAUVET, *Le Droit Pontifical chez les Anciens Romains*, Paris, 1869, J. VERNACCHIA, *I pontefici nella storia del processo romano arcaico*, in «Ciceroniana», I.2, 1959, p. 23 ss., F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*?, Oxford, 1953, trad. it. – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968, p. 124 ss., A. SCHIAVONE, *Nascita della giurisprudenza. Cultura aristocratica e pensiero giuridico nella Roma repubblicana*, in «SDHI.», XLIV, 1978, p. 550-576, F. D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza medio-repubblicana*, Napoli, 1988, e F. CANCELLI, *La giurisprudenza unica dei pontefici e Gneo Flavio. Tra fantasie e favole romane e romanistiche*, Roma, 1996.

⁸ Per un approfondimento sulle conseguenze che aveva la *captio* della fanciulla sulla sopravvivenza dei vincoli agnatici rimandiamo a GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, cit. [nt. 3], p. 160 ss., GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, cit. [nt. 2], p. 59-64, O. SACCHI, *Il privilegio dell'esenzione dalla tutela per le vestali (Gai. 1.145). Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale*, in «RIDA.», I, 2003, p. 356 nt. 102 e p. 358.

⁹ Sul punto si veda S. SOLAZZI, *La liberazione delle Vestali dalla tutela in Gai. 1.145*, in «SDHI.», IX, 1943, p. 113, ma anche SACCHI, *Il privilegio dell'esenzione dalla tutela per le vestali*, cit. [nt. 8], p. 317-359, dove si troverà anche un'efficace rassegna bibliografica sull'argomento.

¹⁰ Si ricorda come tale facoltà divenne propria delle donne soltanto sul finire della repubblica, quando ad esse fu permesso di fare testamento. Tuttavia la possibilità di esercitare il proprio diritto al testamento era subordinata alla cd. '*coemptio fiduciaria testamenti faciendi gratia*', dopo la quale la donna doveva essere rimanciata e infine manomessa. Risulta evidente – e tale circostanza ci viene confermata anche in Cic., *top.* 18: '*Ab adiunctis: Si ea mulier testamentum fecit quae se capite nunquam deminuit, non videtur ex edicto praetoris secundum eas tabulas possessio dari. Adiungitur enim, ut secundum servorum, secundum exsulum, secundum puerorum tabulas possessio videatur ex edicto dari*' (il passo è stato oggetto di puntuale esame in C. FAYER, *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia matrimonio dote*, Roma, 1994, p. 262 nt. 250) – come nel caso di specie la donna subisse una *capitis deminutio minima*, che invece non colpiva la Vestale, la quale era sottratta alla procedura appena accennata e che viene descritta in Gai., *inst.* 1.115a. Sugli aspetti di diritto testamentario afferenti le sacerdotesse di Vesta si vedano GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, cit. [nt. 2], p. 62 e 91 nt. 5, E. VOLTERRA, *Sulla capacità delle donne a far testamento*, in «BIDR.», XLVIII, 1941, p. 83, e GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, cit. [nt. 3], p. 192.

¹¹ Per sacerdoti maggiori si intendono coloro i quali sono ricompresi nell'*ordo sacerdotum*: cfr. *infra*, nt. 24. Per una sommaria panoramica delle fonti relative all'*inauguratio* dei sacerdoti maggiori si vedano *infra*, nt. 12-15.

In merito a tale questione tutti i dubbi nascono dall'insolita discrasia che risulterebbe fra il regime conosciuto e testimoniato per il *Rex Sacrorum*¹², i Flamini¹³, gli Auguri e i Pontefici¹⁴ ed in generale per i sacerdoti maggiori¹⁵ e quello che sarebbe riservato alle Vestali, per le quali non ci è giunta alcuna fonte che testimoni in maniera diretta la loro *inauguratio*.

La domanda che – legittimamente – ci si è posti è: perché le le vergini di Vesta non dovrebbero essere inaugurate alla stregua di tutti gli altri sacerdoti maggiori?

Orientamenti favorevoli ad un' *inauguratio* delle Vestali vengono a consolidarsi già nella romanistica dell'Ottocento¹⁶, laddove di altro avviso è la dottrina che inizia a farsi strada negli ultimi anni dello stesso secolo¹⁷ per poi consolidarsi nel secolo successivo¹⁸.

Che le Vestali fossero le uniche sottratte alla comune procedura attraverso la quale i nuovi sacerdoti ricevevano l'*incrementum*¹⁹ grazie al contatto diretto²⁰ con la divinità sembrerebbe perlomeno

¹² Per l'*inauguratio* del *Rex Sacrorum* si vedano: Liv., *urb. cond.* 27.36.5 ('*in locum M. Marcelli P. Aelius Paetus augur creatus inauguratusque, et Cn. Cornelius Dolabella rex sacrorum inauguratus est in locum M. Marci qui biennio ante mortuus erat*') e 40.42.8 ('*de rege sacrificulo sufficiendo in locum Cn. Cornelii Dolabellae contentio inter C. Servilium pontificem maximum fuit et L. Cornelium Dolabellam duumvirum navalem, quem ut inauguraret pontifex magistratu sese abdicare iubebat*').

¹³ Tra i passi che parlano della necessità di sottoporre ad *inauguratio* i *Flamines Maiores* si vedano Cic., *Phil.* 2.110 ('*et tu in Caesaris memoria diligens, tu illum amas mortuum? Quem is honorem maiorem consecutus erat, quam ut haberet pulvinar, simulacrum, fastigium, flaminem? Est ergo flamen, ut Iovi, ut Marti, ut Quirino, sic divo Iulio M. Antonius. Quid igitur cessas? Cur non inauguraris? Nunc diem, vide, qui te inauguret; conlegae sumus; nemo negabit*'), Gai., *inst.* 1.130 ('*praeterea exeunt liberi virilis sexus de parentis potestate, si flamines Diales inangurentur, et feminini sexus, si virgines Vestales capiantur*'), 3.114 ('*ac ne ipsi quidem aliter actio competat, quam si sine capitis diminutione exierit de potestate parentis, veluti morte eius aut quod ipse flamen Dialis inauguratus est*'), Liv., *urb. cond.* 27.8.4 ('*et flaminem Dialectem invitum inaugurari coegit P. Licinius pontifex maximus C. Valerium Flaccum*'), 29.38.6 ('*sacerdotes eo anno mortui atque in locum eorum suffecti: Ti. Veturius Philo flamen Martialis in locum M. Aemili Regilli, qui priore anno mortuus erat, creatus inauguratusque*'), 37.47.8: ('*Pictor flamen Quirinalis eo anno inauguratus fuerat*'), 41.28.7 ('*flamen Dialis inauguratus est Cn. Cornelius*') e 45.15.10 ('*eodem anno C. Cicereius aedem Monetae Albano dedicavit quinquennio post, quam vorit. flamen Martialis inauguratus est eo anno L. Postumius Albinus*').

¹⁴ L'*inauguratio* di pontefici e auguri è testimoniata in Cic., *Brut.* 1 ('*nam et amico amisso cum consuetudine iucunda tum multorum officiorum coniunctione me privatum videbam et interitu talis auguris dignitatem nostri conlegi deminutam dolebam; qua in cogitatione et cooptatum me ab eo in conlegium recordabar, in quo iuratus iudicium dignitatis meae fecerat, et inauguratum ab eodem; ex quo augurum institutis in parentis eum loco colere debebam*'), Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.73.3 (ὄστε εἰ βούλεται τις αὐτοὺς ἱεροδιδασκάλους καλεῖν εἴτε ἱερονόμους εἴτε ἱεροφύλακας εἴτε, ὡς ἡμεῖς ἀξιοῦμεν, ἱεροφάντας, οὐχ ἄμαρτήσεται τοῦ ἀληθοῦς ἐκλιπόντος δὲ τινας αὐτῶν τὸν βίον ἕτερος εἰς τὸν ἐκείνου καθίσταται τόπον οὐχ ὑπὸ τοῦ δήμου αἰρεθείς, ἀλλ' ὑπ' αὐτῶν ἐκείνων, ὃς ἂν ἐπιτηδειότατος εἴναι δοκῇ τῶν πολιτῶν. παραλαμβάνει δὲ τὴν ἱερατείαν ὁ δοκιμασθεὶς, ἐὰν εὐόρνηθες αὐτῶν τόχῳσιν οἰῶνοι γενόμενοι), Liv., *urb. cond.* 27.36.5 (cfr. *supra*, nt. 12) e 30.26.10 ('*augur in locum eius inauguratus Q. Fabius Maximus filius*') e da Suet., *Cal.* 12: ('*deinde augur in locum fratris sui Drusi destinatus, prius quam inauguraretur ad pontificatum traductus est insigni testimonio pietatis atque indolis, cum deserta desolataque reliquis subsidiis aula, Seiano hoste suspecto mox et oppresso, ad spem successionis paulatim admoveretur*').

¹⁵ Su tutte la testimonianza di Cicerone in *de leg.* 2.20: ('*interpretes autem Iovis optimi maximi, publici augures, signis et auspiciis postera vidento, disciplinam tenent sacerdotesque*'). Per alcuni rilievi dottrinali si vedano P. DE FRANCISCI, *Primordia Civitatis*, Roma, 1959, p. 437-438, P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, Torino, 1960, p. 212 ss., e F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, Napoli, 1972, p. 138.

¹⁶ In proposito, chiaro punto di riferimento è rappresentato da L. MERCKLIN, *Die Cooptation der Römer*, Mitau - Leipzig, 1848, p. 75 ss.: ma si vedano anche A. PREUNER, *Hestia-Vesta*, Tübingen, 1864, p. 275, e H. JORDAN, *Der Tempel der Vesta und das Haus der Vestalinnen*, Berlin, 1886, p. 57.

¹⁷ Su tutti J. MARQUARDT, *Le culte chez les Romains*, Paris, I, p. 276 ss.

¹⁸ G. ARON, *Etudes sur la condition juridique des pretres a Rome. Les vestales et le Flamme de Jupiter*, in «NRH», XXVIII, Paris, 1904, p. 51-52, GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, cit. [nt. 2], p. 57, DE FRANCISCI, *Primordia Civitatis*, cit. [nt. 15], p. 454, CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, cit. [nt. 15], p. 217 nt. 24, GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano*, cit. [nt. 3], e A. BOUCHÉ-LECLERCQ, '*Inauguratio*', in Ch. DAREMBERG, E. SAGLIO, «Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines», Paris, 1900, III.1, si veda p. 435 ss.

¹⁹ Per alcuni cenni su quest'importante aspetto simbolico della cerimonia augurale si veda DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit. [nt. 15], p. 517, 527 nt. 68 e p. 534.

²⁰ Fin da subito non si obbietti che la Vestale fosse dispensata dall'*inauguratio* in virtù del contatto diretto che aveva con la divinità. Tale eventuale obiezione, peraltro non ricorrente in dottrina, non avrebbe terreno fertile dal momento che basterebbe pensare al sacerdote che aveva il più forte contatto con la divinità – il Flamine, il quale «è infatti un *adsiduus sacerdos* e tutta la sua vita è una continua celebrazione in onore al dio» (DE FRANCISCI, *Primordia Civitatis*, cit. [nt. 15], p. 532) – per rendersi conto che tale contatto, per quanto forte possa essere, non basta per far venir meno la necessità di inaugurazione.

anomalo e un eventuale regime speciale riservato soltanto alle sacerdotesse di Vesta sarebbe ancor più sorprendente alla luce del fatto che fin dall'inizio della repubblica, i componenti l'*ordo sacerdotum* – che certamente comprende anche le vergini di Vesta²¹ – sono tutti parte di un *unicum* giuridico sottoposto all'attività di direzione e controllo del Pontefice Massimo²² e non è raro vederli tutti riuniti per celebrare riti comuni²³.

Tale argomento presenta interessanti spunti di dubbio ma di certo non potrà rappresentare un punto di arrivo, dal momento che da solo non basta a indirizzare il pensiero verso alcun approdo.

Esso sarà piuttosto il punto di partenza di questa ricerca, attraverso la quale si cercherà di mettere in luce che – allo stato delle fonti – vi sono più elementi a favore che contro l'*inauguratio* delle vergini di Vesta, le quali a mio avviso venivano sottoposte alla cerimonia augurale al pari degli altri componenti dell'*ordo sacerdotum*²⁴.

2. Buona parte della dottrina basa la propria opposizione all'*inauguratio* delle Vestali su due passi:

Gai., *inst* 1.130: Praeterea exeunt liberi virilis sexus de parentis potestate, si Flamines Diales inaugurantur, et feminini sexus, si virgines Vestales capiuntur.

Tit. Ulp. 10.5: In potestate parentum esse desinunt et hi, qui Flamines Diales inaugurantur, et quae virgines Vestae capiuntur.

Sulla base della contrapposizione sintattica riscontrabile in questi due passi²⁵ fra l'*inauguratio* del

²¹) Per un riscontro sulle fonti che parlano dell'*ordo sacerdotum* si veda *infra*, nt. 24.

²²) In tema DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, cit. [nt. 15], p. 136 e 136 nt. 60, p. 61 e 63.

²³) Su quella che è stata definita «Pontifikalreligion» si veda K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, München, 1960, p. 195 ss.

²⁴) I cui componenti li troviamo elencati in Fest., *verb. sign.*, sv. 'ordo sacerdotum' (L. p. 198): 'Ordo sacerdotum aestimatur deorum ordine, ut deus maximus quisque. Maximus videtur Rex, deum Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto pontifex maximus. Itaque in solis Rex supra omnis accumbat licet; Dialis supra Martialem, et Quirinalem; Martialis supra proximum; omnes item supra pontificem. Rex, quia potentissimus: Dialis, quia universi mundi sacerdos, qui appellatur Dium; Martialis, quod Mars, conditoris urbis parens; Quirinalis, socio imperii Romani Curibus ascito Quirino; pontifex maximus, quod index atque arbiter haberetur rerum divinarum humanarumque'. Si vedano anche Cic., *harusp.* resp. 6.12 ('at vero meam domum P. Lentulus, consul et pontifex, P. Servilius, M. Lucullus, Q. Metellus, M. Glabrio, M. Messalla, L. Lentulus, flamen Martialis, P. Galba, Q. Metellus Scipio, C. Fannius, M. Lepidus, L. Claudius, rex sacrorum, M. Seaurus, M. Crassus, C. Curio, Sex. Caesar, flamen Quirinalis, Q. Cornelius, P. Albinovanus, Q. Terentius, pontifices minores, causa cognita, duobus locis dicta, maxima frequentia amplissimorum ac sapientissimorum civium adstante, omni religione una mente omnes liberaverunt'), Macr., *sat.* 3.13.11 ('Refero enim pontificis vetustissimam cenam quae scripta est in indice quarto Metelli illius pontificis maximi in haec verba: Ante diem nonum kalendas Septembres, quo die Lentulus flamen Martialis inauguratus est, domus ornata fuit, triclinia lectis eburneis strata fuerunt, duobus tricliniis pontifices cuberunt, Q. Catulus, M. Aemilius Lepidus, D. Silanus, C. Caesar, rex sacrorum, P. Scaevola, Sextus, Q. Cornelius, P. Voluminus, P. Albinovanus et L. Iulius Caesar augur qui eum inauguravit, in tertio triclinio Popilia Perpennia Licinia Arruntia virgines Vestales et ipsius uxor Publicia flaminica et Sempronia socrus eius'), nonché Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.64-73, e Liv., *urb. cond.* 1.20 ('tum sacerdotibus creandis animum adiecit, quamquam ipse plurima sacra obibat, ea maxime quae nunc ad Dialem flaminem pertinent. Sed quia in civitate bellicosa plures Romuli quam Numae similes reges putabat fore iturosque ipsos ad bella, ne sacra regiae vicis desererentur flaminem Iovi adsiduum sacerdotem creavit insignique eum neste et curuli regia sella adornavit. Hunc duos flamines adiecit, Marti unum, alterum Quirino, virginesque Vestae legit, Alba oriundum sacerdotium et genti conditoris haud alienum. His ut adsiduae templi antistites essent stipendium de publico statuit; virginitate aliisque caerimoniis venerabiles ac sanctas fecit. Slios item duodecim Marti Gradiuo legit, tunicaeque pictae insigne dedit et super tunicam aeneum pectori tegumen; caelestiaque arma, quae ancilia appellantur, ferre ac per urbem ire canentes carmina cum tripudiis sollemnique saltatu iussit. Pontificem deinde Numam Marcium Marci filium ex patribus legit eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur. Cetera quoque omnia publica priuataque sacra pontificis scitis subiecit, ut esset quo consultum plebes veniret, ne quid divini iuris negligendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur; nec caelestes modo caerimonias, sed iusta quoque funebria placandosque manes ut idem pontifex edoceret, quaeque prodigia fulminibus a Iove quo visu missa susciperentur atque curarentur. Ad ea elicienda ex mentibus divinis Iovi Elicio aram in Aventino dicitur deumque consuluit auguriis, quae suscipienda essent').

²⁵) Sul rapporto che intercorre tra Gaio e i *Tituli ex corpore Ulpiani* si è scritto molto. La dottrina, insospettata dal parallelo ordine espositivo e dall'analogia riscontrata tra alcuni passi delle due opere, si è divisa tra chi ha sostenuto che l'autore dei *Tituli* abbia copiato Gaio (ne è certo ad esempio H. FITTING, *Alter und Folge der Schriften Römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*, Osnabrück, 1908, p. 52, ma prima di lui già E. GRUPE, *Gaius und Ulpian*, in «ZSS.», XX, 1899,

Flamine e la *captio* della Vestale²⁶, il Giannelli ha sostenuto che «questi due atti, così nettamente opposti l'uno all'altro, producono effetti identici; è la prova che per la Vestale non c'era bisogno dell'inaugurazione²⁷».

Di ugual tenore quanto scritto circa un decennio prima dall'Aron: «Gaius et Ulpian opposent tries nettement l'inauguration du flamine et la capio des vestales. Ils font produire à ces deux actes des effets identiques. C'est la preuve qu'il n'y avait pas pour les vestales d'inauguration spéciale; la capio tenait lieu pour elles d'inauguration²⁸».

Il pensiero dell'Aron e del Giannelli è stato ripreso anche dal De Francisci, il quale utilizza i passi poc'anzi citati per negare l'esistenza dell'*inauguratio* per la Vestale ma non arriva ad assimilare gli effetti prodotti dalla *captio* a quelli prodotti dall'*inauguratio*²⁹.

Si prendano le mosse proprio dal pensiero dello studioso romano che, occupandosi del problema dell'*exauguratio*³⁰ della Vestale e del relativo passo di Gellio³¹, scrive: «a questo passo di significato dubbio possiamo del resto contrapporre i testi chiari e precisi di Ulpiano e di Gaio, che non alludono minimamente a un rito di *inauguratio*»³².

La sicurezza mostrata dal De Francisci sembra quantomeno eccessiva, dal momento che è vero che l'*inauguratio* della Vestale non è direttamente testimoniata da alcuna fonte³³, ma è altrettanto vero che né i testi appena riportati né altri la escludono esplicitamente. Anzi, sono proprio le fonti ad insinuare il dubbio che – forse – anche la Vestale fosse inaugurata.

Nei passi presenti nelle Istituzioni di Gaio e nei *tituli ex corpore Ulpiani* si son volute trovare informazioni che in realtà non ci sono.

Cosa dicono i due testi? Le informazioni che i due testi vogliono comunicare sono – a mio avviso – straordinariamente semplici e lineari: i Flamini di Giove erano inaugurati e le vergini di Vesta erano *captae*.

Ex contrario nei due testi non si riscontra indizio alcuno relativamente al fatto che i Flamini di Giove non fossero *capti* e che le vergini di Vesta non fossero inaugurate. Eppure nessuno dubita del fatto che i *Flamines* – prima di essere necessariamente sottoposti a *inauguratio*³⁴ – venivano *capti* dal

p. 90 ss.) e tra chi invece ha affermato il contrario sostenendo l'originalità de *Tituli* (W. KALB, *Roms Juristen. Nach ihrer Sprache Dargestellt*, Leipzig, 1890, p. 77, F. GIRARD, *La chronologie des ouvrages des juriconsultes romains*, in *Mélanges de droit romain*, I, Paris, 1912, p. 325). Recentemente il pensiero del Kalb è stato ripreso da F. MERCOGLIANO, *Tituli ex corpore Ulpiani. Storia di un testo*, Napoli, 1997, p. 49, il quale concorda sulla possibilità «che le due opere siano scaturite dall'uso di una fonte prototipica comune, potrebbe darsi derivante dal sistema muciano, con le differenze che non possono mancare tra un manuale istituzionale di diritto privato per scopi didattici e un prontuario pratico di regole giuridiche»: per una comparazione specifica dei passi di nostro interesse (Gai., *inst.* 1.130, e *Tit. Ulp.* 10.5) si veda ivi, p. 66-67.

²⁶ Relativamente alla quale si veda Gell., *noct. Att.* 1.12.14: '*sacerdotem Vestalem, quae sacra faciat, quae ius siet sacerdotem Vestalem facere pro populo Romano Quiritibus, uti quae optima lege fuit, ita te, Amata, capio*'. In questo passo, l'autore romano riporta le esatte parole che venivano pronunciate dal Pontefice durante la *captio* della Vestale. Curiosa e interessante è la ricca serie di interpretazioni che sono state fornite in merito all'inciso '*Amata*' che troviamo nel testo gelliano. Una prima spiegazione proviene direttamente da Gellio in *noct. Att.* 1.12.19: '*Amata inter capiendum a pontifice maximo appellatur, quoniam quae prima capta est hoc fuisse nomen traditum est*'. Il testo non ha avuto molta fortuna, portando gli studiosi a proporre ipotesi differenti quali ad esempio un possibile riferimento ad Amata, moglie di Latino e madre di Lavinia (L. PRELLER, H. JORDAN, *Römische Mythologie*, Berlin, 1881, p. 161). Altri hanno proposto, senza fortuna, una possibile collegamento con il termine greco *δμῶτα* (PREUNER, *Hestia-Vesta*, cit. [nt. 26], p. 276 nt. 7). Maggiore fortuna ha avuto – in dottrina – l'ipotesi che l'inciso «o Amata» «rappresenti soltanto un'apostrofe affettuosa, quale il marito poteva rivolgere alla sposa nel momento delle nozze» (GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, cit. [nt. 2], p. 56).

²⁷ GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, cit. [nt. 2], p. 57.

²⁸ ARON, *Études sur la condition juridique des prêtres à Rome*, cit. [nt. 18], p. 51-52.

²⁹ DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit. [nt. 15], p. 454.

³⁰ Di cui ci occuperemo *infra*, § 3.

³¹ Gell., *noct. Att.* 7.7.4. Il testo è riportato *infra*, § 4.

³² DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit. [nt. 15], p. 454.

³³ Per adesso tacciamo su alcuni importantissimi passi di cui diremo più avanti: Fest., *verb. sign.*, sv. '*probrum*' (L. p. 277.10) e Gell., *noct. Att.* 7.7.4. Si veda *infra*, § 4.

³⁴ Sull'*inauguratio* dei Flamini si veda Cic., *Phil.* 2.110, e Gai., *inst.* 1.130 (cfr. *supra*, nt. 13), Macr., *sat.* 3.13.11 ('*Ante diem nonum Kalendas Septembres, quo die Lentulus flamen Martialis inauguratus est, domus ornata fuit*'), Liv., *urb. cond.*

*Pontifex Maximus*³⁵: allora perché con identico ragionamento dovremmo approdare a soluzioni diverse in merito all'*inauguratio* delle Vestali?

Sembra evidente che questi due passi non possono essere posti a fondamento di teorie che neghino l'*inauguratio* delle Vestali a meno di non volerne forzare il dato letterale. Tuttavia a me appare chiaro che né nelle Istituzioni né nei *Tituli* vi si possono trovare informazioni che portino alla negazione dell'esistenza dell'*inauguratio* per le Vestali. Tra chi sostiene la non necessità dell'*inauguratio* della Vestale, c'è anche chi si è spinto ad affermare che i passi già citati³⁶ sottolineino come la *captio* della Vestale sia produttiva delle stesse conseguenze giuridiche che per il Flamine sono generate attraverso l'*inauguratio*: «D'autre part si la capio suffisait pour donner à la vestale un caractère sacré, si cette cérémonie faisait d'elle la propriété de la déesse, propriété à laquelle le P. M. lui-même ne pouvait pas toucher, on ne voit pas de place pour l'inauguration³⁷». Un tale approccio implica che, se la Vestale *capta* si trova nella stessa condizione giuridica del Flamine³⁸ (sottoposto a *captio* e) inaugurato, viene meno la necessità di procedere all'*inauguratio* della Vestale che – secondo questa dottrina – a seguito della sola *captio* dovrebbe aver assunto la totale pienezza del sacerdozio.

Questa posizione, che agli inizi del Novecento accomunava l'Aron e il Giannelli³⁹ non è condivisibile, dal momento che la *captio* e l'*inauguratio* sono due atti con finalità e conseguenze peculiari, tali che ci riesce difficile immaginarli come produttivi dei medesimi effetti.

La *captio* è un atto volto a produrre in capo alla Vestale numerose conseguenze giuridiche quali l'uscita dalla *patria potestas* originaria, l'acquisto della *testamenti factio* attiva e la devoluzione *in publico* dei suoi beni in caso di morte intestata⁴⁰. Tuttavia, nonostante sia la *captio* a creare il nuovo sacerdote, questi non ha ancora la piena dignità sacerdotale, la quale potrà essere acquisita soltanto attraverso l'*inauguratio*. È il De Francisci a sottolineare come sia «l'*inauguratio* il rito in forza del quale il sacerdote acquista la potenza che gli consente di esercitare le sue funzioni e cioè il titolo della dignità sacerdotale»⁴¹.

Dunque se la *captio* è la base del sacerdozio, l'*inauguratio* è invece il fondamento dei poteri sacerdotali⁴². Poteri che derivano direttamente dall'*inauguratio*⁴³, durante la quale si concretizzano i

27.8.4, 29.38.6, 37.47.8, 41.28.7, 45.15.10 (cfr. *supra*, nt. 13) e *Tit. Ulp.* 10.5 (cfr. *supra*, § 2).

³⁵ Come è ricordato in Gell., *noct. Att.* 1.12.15-16: «*sed flamines quoque Diales, item pontifices et augures 'capi' dicuntur. L. Sulla rerum gestarum libro secundo ita scripsit: 'P. Cornelius, cui primum cognomen Sullae impositum est, flamen Dialis captus'*», Liv., *urb. cond.* 27.8.5: «*ob adulescentiam neglegentem lucuriosamque C. Flaccus flamen captus a P. Licinio pontifice maximo erat*», Tac., *ann.* 4.16: «*sub idem tempus de flamine Diali in locum Servi Maluginensis defuncti legendo, simul roganda nova lege disseruit Caesar. nam patricios confarreatis parentibus genitos tres simul nominari, ex quis unus legeretur, vetusto more*».

³⁶ Gai., *inst.* 1.130, e *Tit. Ulp.* 10.5. Cfr. *supra*, § 2.

³⁷ ARON, *Etudes sur la condition juridique des pretres à Rome*, cit. [nt. 18], p. 51.

³⁸ Si concorda pienamente sul fatto che dalla comparazione della figura del Flamine con quella della Vestale ciò che colpisce – più che le differenze – sono le straordinarie similitudini, soprattutto relativamente alla condizione giuridica. Il parallelismo tra la posizione giuridica del Flamine e quella della Vestale non è sfuggito a P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*³, I, *Diritto di famiglia*, Roma, 1925, rist. Milano, 1963, p. 70, il quale ad esempio – sulla base di Gell., *noct. Att.* 1.12.2 – ritiene che anche per la Vestale rappresentasse requisito necessario l'esser generata da nozze *confarreate*. Ennesimo indizio, a mio avviso, di come per la Vestale si applicassero gli stessi schemi giuridici usati per il Flamine e per gli altri sacerdoti maggiori.

³⁹ GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, cit. [nt. 2], p. 57: «da altra parte se, come osserva l'Aron, la cerimonia della '*captio*' bastava per porre la fanciulla nella '*potestas*' del Pontefice e far di lei una cosa sacra, una piena proprietà della dea, sicché neppure il Pont. Mass. stesso aveva più il potere di allontanarla dal sacerdozio (come invece poteva fare con il Flamine), non si vede davvero posto per l'inaugurazione». Il pensiero dell'Aron e del Giannelli è stato ripreso, nella seconda metà del Novecento, anche da GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano*, cit. [nt. 3], p. 66 ss.: «la *captio* presenta una sorprendente analogia con l'*inauguratio*, ..., essenzialmente per la chiara prospettiva indicata da Gai., *inst.* 1.130 e *Tit. Ulp.* 10.5, che pongono i due istituti su un piano di equivalenza, come produttivi dei medesimi effetti».

⁴⁰ Così è attestato in Gell., *noct. Att.* 1.12.8: «*praeterea in commentariis Labeonis, quae ad duodecim Tabulas composuit, ita scriptum est: 'Virgo Vestalis neque heres est cuiquam intestato, neque intestatae quisquam, sed bona eius in publicum redigi aiunt. Id quo iure fiat, quaeritur'*». Il pensiero di Labeone, qui riportato, è stato oggetto di puntuali riflessioni in P. ZANNINI, *Studi sulla tutela mulierum*, I, Torino, 1976, p. 27 nt. 28.

⁴¹ DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit. [nt. 15], p. 527 nt. 68.

⁴² CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, cit. [nt. 15], p. 236.

due momenti in cui l'inaugurando assume piena dignità sacerdotale: il primo è l'imposizione della mano destra da parte dell'Augure⁴⁴, «unico in possesso della facoltà misteriosa di procurare l'*incrementum* di potenza⁴⁵», sul capo del nuovo sacerdote; il secondo è l'invocazione dei *signa* divini e la relativa manifestazione di volontà della divinità interpellata⁴⁶.

E' probabile che l'*inauguratio* della Vestale si svolgesse in maniera differente rispetto a quanto emerge dalla testimonianza liviana relativa all'*inauguratio* di Numa⁴⁷, tuttavia l'importanza sistematica e la peculiarità di questa cerimonia è tale da rendermi fortemente propenso a ritenere che la sola *captio* non fosse sufficiente per raggiungere la pienezza del sacerdozio e che anche per le sacerdotesse di Vesta fosse necessaria l'*inauguratio*, come per tutti gli altri sacerdoti maggiori⁴⁸.

Anche sotto il profilo della competenza – poi – vi sono evidenti differenze tra la *captio* e l'*inauguratio*. Infatti mentre la prima è di competenza esclusiva del *Pontifex Maximus*⁴⁹, la seconda è di competenza dell'*Augur*⁵⁰. Sono due cerimonie ben distinte, officiate in luoghi diversi da sacerdoti diversi e ognuna tesa al conseguimento di finalità peculiari.

Stante la differente funzione e il differente fondamento dei due atti, non si comprende come la *captio* e l'*inauguratio* possano essere assimilate con tanta facilità e come si possa sostenere che questi due atti, profondamente diversi, possano essere produttivi dei medesimi effetti.

Un'episodio che – a mio avviso – ben mette in rilievo come a seguito della sola *captio* si concretizzassero soltanto determinati effetti la troviamo in Livio, ed è quella relativa al pontefice mas-

⁴³ Il De Francisci (*Primordia civitatis*, cit. [nt. 15], p. 534) ha definito l'*inauguratio* come «il rito che infonde nel *Flamen* l'incremento che lo abilita all'esercizio delle sue funzioni e che insieme lo obbliga a mantenere lo stato di purità rituale richiesto dalle regole magico-religiose». Nonostante il pensiero dello studioso romano sia riferito all'*inauguratio* del *Flamen*, nulla si obietta affinché possa essere esteso per analogia a tutti gli altri sacerdoti per cui si riteneva necessaria l'*inauguratio*. Particolarmente significativo appare – a mio avviso – il riferimento alla «purità rituale» che il sacerdote otteneva attraverso la cerimonia e che doveva mantenere per tutta la durata del sacerdozio. Infatti, se questo *status* veniva conferito attraverso la cerimonia dell'*inauguratio*, come si può pensare che proprio la sacerdotessa di Vesta – intoccabile, inviolabile, vergine e tenuta alla castità – fosse l'unica sottratta a tale cerimonia?

⁴⁴ A Roma grande potenza veniva attribuita alla mano destra, la cui imposizione poteva avere diverse conseguenze. Per il significato simbolico della mano destra e del '*contactus*' si veda Ovid., *met.* 10.511, nonché Verg., *Aen.* 7.234. In Plin., *nat. hist.* 28.1.2.8 troviamo la testimonianza di come «la destra» fosse fonte di salute e di guarigioni (a tal proposito si veda U. PESTALOZZA, *Religione mediterranea: Vecchi e nuovi studi*, Milano, 1951, p. 204 ss.); ancora, la mano destra è anche in grado di generare vincoli attraverso la '*dextrarum iunctio*' (si veda N. TURCHI, *La religione di Roma antica*, Bologna, 1939, p. 25). Sul tema del '*contactus*', come mezzo per trasmettere energia e potenza si veda H. WAGENVORST, *Roman Dynamism*, Oxford, 1947, p. 13 ss.

⁴⁵ DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit. [nt. 15], p. 517.

⁴⁶ A proposito dell'*inauguratio* dei sacerdoti credo sia opportuno assumere come paradigma quello che forse è il racconto più completo tramandatoci sul tema, relativo all'*inauguratio* di Numa: si veda Liv., *urb. cond.* 1.18.6. ss. (per il testo completo cfr. *infra*, nt. 47).

⁴⁷ Liv., *urb. cond.* 1.18.6 ss.: '*Inde ab augure, cui deinde honoris ergo publicum id perpetuumque sacerdotium fuit, deductus in arcem, in lapide ad meridiem versus consedit. Augur ad laevam eius capite velato sedem cepit, dextra manu baculum sine nodo aduncum tenens quem lituum appellarunt. Inde ubi prospectu in urbem agrumque capto deos precatus regiones ab oriente ad occasum determinavit, dextras ad meridiem partes, laevas ad sempentrionem esse dixit; signum contra quo longissime inspectum oculi ferebant animo finivit; tum lituo in laevam manum traslato, dextra in caput Numae imposita, ita precatus est. "Iuppiter pater, si est fas hunc Numam Pompilius, cuius ego caput teneo, regem Romae esse, uti tu signa nobis certa adclarassis inter eos fines, quos feci"*'. Pur non potendo avere il supporto delle fonti mi sento di escludere che, come accennato nel testo, l'*inauguratio* della Vestale seguisse lo stesso schema appena descritto da Livio. E' infatti assai improbabile che la fanciulla scelta per officiare il culto di Vesta potesse essere costretta a recarsi fino in cima all'*Arx* capitolina per poter mettere in pratica il complesso rituale. Lavorando di fantasia, potremmo ipotizzare che l'*inauguratio* della Vestale avvenisse attraverso la semplice pronuncia di *certa verba* da parte di un Augure in un momento successivo o addirittura contestuale alla *captio*, magari durante il primo accesso dell'aspirante sacerdotessa all'interno delle mura dell'*Atrium Vestae*.

⁴⁸ Si tenga sempre ben presente che per sacerdoti maggiori si intendono quelli ricompresi nell'*ordo sacerdotum*: cfr. *supra*, nt. 24.

⁴⁹ Sulla *captio* come atto di diritto pontificio si leggano le parole di Catone citate in Gell., *noct. Att.* 1.12.17: '*M. Cato de Lusitanis, cum Servium Galbam accusavit: "Tamen dicunt deficere voluisse. Ego me nunc volo ius pontificium optime scire; iamne ea causa pontifex capiar? si volo augurium optime tenere, equis me ob eam rem augurem capiat?"*'.

⁵⁰ CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, cit. [nt. 15], *passim*, ma *praecipuae* p. 248 ss.

simo C. Servilio Gemino⁵¹.

In questa vicenda si vede il pontefice massimo C. Servilio Gemino esercitare la sua *coercitio* nei confronti del *Rex Sacrorum*.

La particolarità di questa vicenda sta nel fatto che il *Rex Sacrorum* – al momento dell'intervento del *Pontifex Maximus* C. Servilio Gemino – è già stato sottoposto a *captio* ma non è ancora stato inaugurato.

Questo induce allora a chiedersi quale sia la base del potere disciplinare-amministrativo esercitato in questo caso dal pontefice.

Tale substrato, come è già stato affermato in dottrina⁵², è rappresentato proprio dalla *captio*, la quale ha fatto in modo che si instaurasse fin da subito un rapporto gerarchico tra il capo del collegio – il *Pontifex* – e il *Rex Sacrorum*, divenuto sacerdote a seguito della *captio*.

Quindi la *captio* ha modificato la sfera giuridica di quello che è già un nuovo sacerdote – sottoposto adesso all'autorità del collegio – ma questo non basta a far acquisire al soggetto la pienezza dei suoi poteri, che potranno essere acquisiti soltanto attraverso l'*incrementum* di potenza procurato dall'Augure al momento dell'*inauguratio*⁵³.

Il ragionamento testé fatto prende spunto da una vicenda che coinvolge il *Pontifex Maximus* e il *Rex Sacrorum*, ma nulla si obietta affinché possa essere esteso alle Vestali. Infatti così come il *Rex Sacrorum* viene sottoposto alla potestà del pontefice massimo a seguito della sola *captio* ma comunque rendendosi necessaria l'*inauguratio* per il completamento dei poteri sacerdotali, è plausibile che le vergini di Vesta attraverso la *captio* entrassero a far parte dell'*Atrium Vestae* sotto la potestà e l'autorità del *Pontifex Maximus* ma, al pari del *Rex Sacrorum* e degli altri sacerdoti maggiori, solo a seguito dell'*inauguratio* ottenessero la pienezza del sacerdozio.

Quanto detto fin'ora non fa altro che alimentare, ai miei occhi, il sospetto che anche le Vestali potessero – anzi dovessero⁵⁴ – essere sottoposte a *inauguratio*.

3. Tra chi nega l'esistenza dell'*inauguratio* della Vestale c'è anche chi, come il Bouché-Leclercq⁵⁵, si è spinto fino a ipotizzare che la non necessità di *inauguratio* sia dovuta ad una distinzione basata sul sesso: ovvero le Vestali non sarebbero soggette a *inauguratio* per il solo fatto di essere donne.

La teoria dell'autorevole studioso francese si basa sulla presunta analogia fra la posizione delle Vestali e quella delle Flaminiche.

Il tentativo di mettere sullo stesso piano le Vergini di Vesta e le Flaminiche appare fin da subito come una forzatura, dal momento che le due figure differiscono profondamente sia per ciò che

⁵¹) Liv., *urb. cond.* 40.42.8-11: 'De rege sacrificulo sufficiens in locum Cn. Cornelii Dolabellae contentio inter C. Servilium pontificem maximum fuit et L. Cornelium Dolabellam duumvirum navalem, quem ut inauguraret pontifex magistratu sese abdicare iubebat. Recusantique id facere ob eam rem multa duumviro dicta a pontifice, deque ea, cum provocasset, certatum ad populum. cum plures iam tribus intro vocatae dicto esse audientem pontifici duumvirum iuberent, multamque remitti, si magistratu se abdicasset, vitium de caelo, quod comitia turbaret, intervenit. Religio inde fuit pontificibus inaugurandi Dolabellae. P. Cloelium Siculum inauguraverunt, qui secundo loco nominatus erat'. Il passo è stato recentemente oggetto di studio in L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del Pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli, 2008, p. 168 nt. 252.

⁵²) Si vedano MOMMSEN, *Le droit public romain*, II, cit. [nt. 6], p. 33 nt. 3, e P. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*, München, 1912, p. 490 nt. 4. Il pensiero dei due studiosi è stato recentemente ripreso in FRANCHINI, *Aspetti giuridici del Pontificato romano*, cit. [nt. 51], p. 168 nt. 252. Quest'ultimo porta a sostegno della propria tesi anche Cic., *phil.* 2.110: 'et tu in Caesaris memoria diligens, tu illum amas mortuum? Quem is honorem maiorem consecutus erat, quam ut haberet pulvinar, simulacrum, fastigium, flaminem? Est ergo flamen, ut Iovi, ut Marti, ut Quirino, sic divo Iulio M. Antonius. Quid igitur cessas? Cur non inauguraris? Sume diem, vide, qui te inauguret; conlegae sumus; nemo negabit. O detestabilem hominem, sive eo quod Caesaris sacerdos es sive quod mortui! Quaero deinceps, num, hodiernus dies qui sit, ignores. Nescis heri quartum in Circo diem ludorum Romanorum fuisse? te autem ipsum ad populum tulisse, ut quintus praeterea dies Caesari tribueretur? Cur non sumus praetextati? cur honorem Caesaris tua lege datum deseri patimur? an supplicationes addendo diem contaminari passus es, pulvinaria noluisti? Aut undique religionem tolle aut usque quaque conserva'. In FRANCHINI, *op. cit.*, p. 168 nt. 252, si troverà un'ampia bibliografia nonché una panoramica delle principali posizioni dottrinali sul tema.

⁵³) Cfr. *supra*, nt. 43-44.

⁵⁴) Cfr. *infra*, nt. 94.

⁵⁵) Cfr. BOUCHÉ-LECLERCQ, 'Inauguratio', cit. [nt. 17], p. 435 ss.: teoria ripresa anche da GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano*, cit. [nt. 3], p. 48.

riguarda gli aspetti funzionali del sacerdozio sia per ciò che attiene agli aspetti, per così dire, procedurali che portavano all'assunzione dei vincoli.

Dal punto di vista funzionale è evidente la differenza tra la Vestale e la Flaminica: la prima è la sola e unica responsabile del culto di Vesta, la seconda ha soltanto compiti ausiliari rispetto agli adempimenti del marito e non ha compiti o mansioni esclusive, sulle quali peraltro non ci informa neanche Gellio⁵⁶.

Dal punto di vista procedurale la Vestale, per assumere il sacerdozio, deve sottoporsi sicuramente alla *captio* – e secondo me – anche all'*inauguratio*, mentre per la Flaminica non è previsto nessun rito ulteriore rispetto alla *captio* del proprio marito. Fondamento del sacerdozio della Flaminica non è né una *captio* né un'*inauguratio*, ma essa diviene sacerdotessa come conseguenza inevitabile dell'aver sposato un Flamine.

A rafforzare quanto detto, con analoghe considerazioni il discorso può essere esteso ad altre due figure sacerdotali di sesso femminile, la *Regina Sacrorum* e la moglie del pontefice.

Così come previsto per la Flaminica, neanche la *Regina Sacrorum* o la moglie del pontefice erano sottoposte a *inauguratio*, e questo non perché tutte le donne fossero esentate dall'*inauguratio* come sosteneva il Bouché-Leclercq, ma per il semplice fatto che si tratta – anche in questi due casi – di figure ausiliari al sacerdozio del marito. Infatti, neanche la moglie del *Rex Sacrorum* né la moglie del pontefice hanno compiti o funzioni caratterizzanti il sacerdozio⁵⁷ e, alla stessa stregua della Flaminica, esse non divengono sacerdotesse autonomamente ma il sacerdozio è solo un riflesso del matrimonio⁵⁸.

Dalle fonti risulta evidente come la loro rimanga una figura assistenziale nei confronti del marito, sia esso il *Pontifex* o il *Rex Sacrorum*.

La Vestale invece non è la moglie di nessuno ma piuttosto, come il *Flamen*, una sorta di «copia vivente⁵⁹» della dea, difficilmente riducibile *tout court* alla posizione di *mater*⁶⁰.

⁵⁶ Gell., *noct. Att.* 10.15.26-27: '*eadem ferme caerimoniae sunt flaminicae Dialis; seorsum aiunt observitare, veluti est quod venenato operitur...*'. Di seguito l'elenco, senza pretesa di completezza, delle fonti che parlano della Flaminica: Macr., *sat.* 1.16.8, 1.16.30, 3.8.7, 3.13.11, Gell. *noct. Att.* 10.15.26-30, Tertull., *monog.* 4-17, *exhort. cast.* 13, Ovid., *fast.* 2.27, 3.397-8.6.226, Tac., *ann.* 4.16, Plut., *quaest. Rom.* 50 e 86, Fest., *verb. sign.*, sv. '*mortuae*' (L. p. 152), sv. '*ricae*' (L. p. 342), sv. '*secespitam*' (L. p. 472) e sv. '*tutulum*' (L. p. 484), Hieron., *epist.* 123.7, *adv. Iovin.* 1.11, 1.49, Serv., *comm. in Verg. Aen.* 4.29, 4.103, 4.137, 4.262, 4.263, 4.339, 4.374, 4.518, 4.646, 22.120, 22.602, Fest., (Paul.) sv. '*cincta flaminica*' (L. p. 57), sv. '*flammeo amicitur numens*' (L. p. 79), sv. '*flammeo vestimento*' (L. p. 82), sv. '*rica*' (L. p. 369), sv. '*secespitata*' (L. p. 472) e sv. '*tutulum*' (L. p. 484).

⁵⁷ Per la verità alla *Regina Sacrorum* viene attribuito almeno un compito, quello di immolare a Giunone – in tutte le calende – una scrofa e un'agnella. Si veda Macr., *sat.* 1.15.19: '*Romae quoque Kalendis omnibus, praeter quod pontifex minor in curia Calabra rem divinam Iunoni facit, etiam regina sacrorum, id est regis uxor, porcā vel agnam in regia Iunoni immolat: a qua etiam Ianum Iunonium cognominatum diximus, quod illi deo omnis ingressus, huic deae cuncti Kalendarum dies videntur adscripti*'. Oltre al testo appena citato si veda anche «CIL», 6.2123, nonché Serv., *comm. in Verg. Aen.* 4.137. Tuttavia questo non basta per riconoscere in capo alla Regina la titolarità esclusiva del sacerdozio come nel caso della Vestale o degli altri sacerdoti dell'*ordo sacerdotum*.

⁵⁸ A tal proposito si veda Gai., *inst.* 1.112: '*quod ius etiam nostris temporibus in usu est; nam Flamines Maiores, id est Diales, Martiales, Quirinales, item reges sacrorum, nisi ex farreatis nati non leguntur; ac ne ipsi quidem sine confarreatioe sacerdotium habere possunt*'. Agli aspiranti sacerdoti si richiedeva che essi fossero sposati tramite *confarreatio*: è evidente come il matrimonio venga preso in considerazione soltanto come uno dei requisiti d'accesso al sacerdozio. Tant'è vero che la morte della moglie fa decadere il coniuge dall'ufficio: si veda E. VOLTERRA, *La Conception du mariage d'après les juristes romains*, Padova, 1940, p. 15 nt. 25: «le flamen dialis ne peut pas séparer del la flaminica, parce qu'atremment il ne peut plus remplir les cérémonies du culte. Cela veut dire tout simplement que, si le flamen n'a plus sa flaminica, il cessera ses fonctions. Ce fait est confirmé par Gell., X, 15, 22, uxorem si amisit flamonio dedecit. Il ajoute, matrimonium flaminis nisi morte dirimi ius non est». Conferme sulla circostanza che il Flamine decadeva dal suo ufficio in seguito al decesso della propria moglie le troviamo anche in Plut., *quaest. Rom.* 50.

⁵⁹ GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano*, cit. [nt. 3], p. 106-107 e p. 107 nt. 26.

⁶⁰ O di *filia*? Considerano la Vestale come una *filia familias* PREUNER, *Hestia-Vesta*, cit. [nt. 16], p. 318, BOUCHÉ-LECLERCQ, *Les Pontifes de l'ancienne Rome. Etude historique sur les institutions religieuses de Rome*, Paris, 1971, p. 292, e MARQUARDT, *Le culte chez les Romains*, cit. [nt. 17], 378. Viceversa, la figura della Vestale sarebbe più affine alla figura della *mater familias* secondo JORDAN, *Der Tempel der Vesta*, cit. [nt. 16], p. 47 ss, GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, cit. [nt. 2], p. 55-60, VOLTERRA, *Sulla capacità delle donne a far testamento*, cit. [nt. 10], p. 74 ss., e GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano*, cit. [nt. 3], p. 160 ss.

Ulteriore e non meno importante indizio di come la figura della Vestale sia più vicina a quella dei sacerdoti maggiori piuttosto che alle altre sacerdotesse di sesso femminile è la presenza della sola Vestale nell'*ordo sacerdotum*⁶¹.

Nella ricostruzione dell'inquadramento sistematico della Vestale all'interno della religione romana è molto significativo – a mio avviso – che sia l'unica sacerdotessa ricompresa fra i sacerdoti maggiori, chiaro indizio di come le vergini di Vesta godessero di uno *status* del tutto differente rispetto alle altre sacerdotesse, nessuna delle quali è ricompresa nell'*ordo sacerdotum*.

Queste brevi osservazioni portano a ritenere che la necessità o meno dell'*inauguratio* fosse legata alla titolarità del sacerdozio e alla pienezza dello stesso, piuttosto che al sesso del sacerdote.

Solo i titolari di un sacerdozio devono ricevere l'*incrementum* ed essere presentati, proposti alla divinità e dalla stessa accettati, quindi solo per essi è necessaria l'*inauguratio*; invece, le molteplici figure ausiliari o collaterali a ciascun sacerdozio non necessitano di *inauguratio* in quanto non sono loro ad instaurare una relazione con gli dèi, non sono loro il filo conduttore fra il popolo e la divinità.

4. Dopo aver visto quali sono le maggiori obiezioni mosse dalla dottrina in relazione all'*inauguratio* della Vestale, bisognerà adesso focalizzare l'attenzione su due passi di straordinaria importanza che – visti alla luce del principio del *contrarius actus*⁶² – se da soli non riescono certamente a dimostrare l'esistenza dell'*inauguratio* della Vestale, quantomeno sono in grado di suscitare forti dubbi:

Gell., *noct. Att.* 7.7.4: Praetera si quadraginta annos nata sacerdotio abire ac nubere voluisset, ius ei potestaque exaugurandi atque nubendi facta est munificentiae et beneficii gratia, ...

Fest., *verb. sign.*, sv. 'probrum' (L. p. 277.10): Adicit quoque virgines Vestales sacerdotio exaugurali ...

I passi appena citati parlano abbastanza esplicitamente della possibilità che la Vestale potesse essere sottoposta a *exauguratio*⁶³.

Tuttavia questa notizia è stata – soprattutto recentemente – trascurata sulla base della convinzione che essa non dia prova di una precedente *inauguratio*.

Tra le tante opinioni in merito ricordiamo quella del Giannelli⁶⁴, che mi sembra degna di nota se non altro per la sua risolutezza e perentorietà: «se Gellio dice che la Vestale, all'uscir di carica, doveva essere *exaugurata*, ciò significa soltanto che la *captio* equivale all'*inauguratio*, ma non che questa doveva seguire a quella»⁶⁵.

Ora, tralasciando la sostenuta equivalenza di effetti tra la *captio* e l'*inauguratio* di cui si è già detto in precedenza⁶⁶, ciò che secondo me non si può sottovalutare così facilmente è il dato testuale di

⁶¹ Fest., *verb. sign.*, sv. 'ordo sacerdotum' (L. p. 198), Cic., *harusp. resp.* 6.12, e Macr., *sat.* 3.13.11. Per i testi si veda *supra*, nt. 24.

⁶² In proposito si veda, CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, cit. [nt. 15], p. 324 ss, A. GUARINO, *Per la storia del 'contrarius consensus'*, in «Labeo», XIV, Napoli, 1968, p. 271 ss., D. LIEBS, *Contrarius actus, Zur entstehung der römischen Erlobverträge*, in «Symptica F. Wieacker», Göttingen, 1970, p. 111-118, T. MAYER-MALY, *Res integra*, in «Vestigia iuris Romani», Graz, 1992, p. 303 ss.

⁶³ Sull'*exauguratio* dei sacerdoti in generale, si veda: S. BRASSLOFF, *Die rechtliche Bedeutung der Inauguration beim Flaminat*, in «Hermes», XLVIII, Berlin, 1913, p. 462, CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, cit. [nt. 15], p. 54-56, 217, 222 e 324 ss., D. SABBATUCCI, *Diritto augurale e religione romana*, in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni», XXXII, Roma, 1962, p. 165.

⁶⁴ GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, cit. [nt. 2], p. 57.

⁶⁵ Anche in questo caso il Giannelli riprende il pensiero dell'Aron che – occupandosi del passo gelliano sulla *exauguratio* – scrive: «Exaugurandi, c'est donc que la sortie du sacerdoce se faisait par une exauguratio. Par conséquent, en vertu de la règle que les actes solennels de l'ancien droit se dénouent par des solennités inverses de celles qui ont contribué à les former, règle applicable au droit religieux comme au droit civil, l'entrée dans le sacerdoce se faisait par une inauguratio. La conclusion est exagérée. Da ce que la sortie du sacerdoce se faisait par une exauguratio, on peut conclure simplement que la capio équivalait à l'inauguratio. Cela ne prouve pas que la capio devait être suivie d'une inauguratio» (ARON, *Etudes sur la condition juridique des pretres à Rome*, cit. [nt. 18], p. 52).

⁶⁶ Si veda *supra*, § 1.

straordinaria importanza che dice che la Vestale potesse essere *exaugurata*, da vedersi alla luce di uno dei cardini del diritto e della cultura romana fin dai tempi più remoti: il principio del *contrarius actus*⁶⁷.

Quest'importantissimo fondamento del sistema giuridico romano comportava che per estinguere determinati effetti giuridici bisognava procedere con un atto uguale e contrario a quello che li aveva generati⁶⁸: ad esempio alla *confarreatio* seguiva la *diffarreatio*, alla *stipulatio* seguiva l'*acceptilatio* o la *solutio per aes et libram* seguiva la *nexi datio*⁶⁹, e quindi perché l'*exauguratio* non dovrebbe seguire la *inauguratio*?

Il dubbio che l'*exauguratio* della Vestale necessitasse di una precedente *inauguratio* è tanto più forte se si pensa che il suddetto schema è attestato in relazione anche ai luoghi, per i quali – scrive il Bouché-Leclercq – «cette libération necessitait l'emploi de formules appropriées et de consultations divinatoires»⁷⁰.

E difatti già nel 1848 il Mercklin, affermando chiaramente la necessaria esistenza dell'*inauguratio* della Vestale sulla base della testimoniata *exauguratio*, scriveva: «Die Weihe aber scheint mir weder durch die wie bei anderen Priestern den Schluss der Ordination bildende Inauguration Eine solche auch bei den Vestalen voraussetzen, ist um so nöthiger, als ihre Exauguration bezeugt wird»⁷¹.

Non si intravedono ragioni valide per non condividere il pensiero del Mercklin, immaginando uno scenario differente in relazione al rapporto *inauguratio-exauguratio*.

Il passo di Gellio⁷² informa chiaramente sulla possibilità che la Vestale allo scadere del trentesimo anno di servizio potesse essere *exaugurata* ed è sicuramente irrilevante che il passo si riferisca in particolare alla Vestale Gaia Terracia (o Fufezia)⁷³. Sembra, in ossequio al principio del *contrarius*

⁶⁷) La romanistica tedesca più recente usa la denominazione di «Konträrprinzip» o «Prinzip der formalen Korrespondenz». In proposito si veda, LIEBS, *Contrarius actus*, cit. [nt. 62], p. 111,117-118, R. KNÜTEL, *Zum Prinzip der formalen Korrespondenz im römischen Recht*, in «ZSS.», LXXXVIII, 1971, p. 67-104, MAYER-MALY, *Res integra*, cit. [nt. 62], p. 303 ss., ma anche CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, cit. [nt. 15], p. 324 ss., e GUARINO, *Per la storia del contrarius consensus*, cit., p. 271 ss.

⁶⁸) Questo principio è stato ampiamente dimostrato da KNÜTEL, *Zum Prinzip der formalen Korrespondenz im römischen Recht*, cit. [nt. 68], p. 67-104. Lo studioso tedesco, partendo dall'analisi delle fonti, prima fra tutte Gai., *inst.* 3.170 (*Quo genere, ut diximus, tolluntur illae obligationes, quae in verbis consistunt, non etiam ceterae; consentaneum enim visum est verbis factam obligationem posse aliis verbis dissolvi. Sed quod ex alia causa debeat, potest in stipulationem deduci et per acceptilationem dissolvi*), mette perfettamente in evidenza come nel diritto romano fosse presente quella che lui chiama «Erfahrungsregel». Essa comportava che se un effetto giuridico veniva alla luce con determinate formalità, esso poteva essere sciolto soltanto attraverso un atto contrario che presentasse identiche formalità ma opposte.

⁶⁹) Si tratta soltanto di alcuni dei moltissimi casi in cui si nota un'applicazione del principio del *contrarius actus*. Proprio con riferimento all'*acceptilatio* si riporta un passo di Paolo dove si nota una delle più chiare applicazioni formali e sintattiche del principio, D. 46.4.14: «Nisi consentiat acceptilatio cum obligatione... imperfecta est liberatio, quia verba ea demum resolvi possunt, quae inter se congruunt». Come esempi, tra gli altri, si vedano anche i testi di Ulpiano (D. 46.4.8.3 e D. 50.17.35) e di Pomponio (D. 46.3.80).

⁷⁰) BOUCHÉ-LECLERCQ, *Inauguratio*, cit. [nt. 17], p. 435 ss., con particolare attenzione all'apparato di note, ove sono citate le fonti alle quali attinge lo studioso francese. L'*exauguratio* dei luoghi fornisce spunti interessanti per la nostra ricerca; a mio avviso la previsione che un luogo – una volta esaurita la propria funzione sacrale – dovesse essere *exauguratum* per evitare che potesse essere in qualsiasi modo contaminato, sembra avvalorare fortemente l'ipotesi che lo stesso ragionamento valesse anche – o meglio soprattutto – per le Vestali. Sull'argomento si veda il pregevole P. CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. «Mundus», «templum», «urbis», «ager», «Latium», «Italia», in «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt», II.16.1, 1978, p. 477.*

⁷¹) L. MERCKLIN, *Die Cooptation der Römer*, Mitau-Leipzig, 1848, p. 76 ss.

⁷²) Gell., *noct. Att.* 7.7.4.

⁷³) Figura leggendaria, di cui si narra che avesse donato al popolo romano il campo Tiberino e perciò abbia goduto di grandi onori sia da viva che dopo la morte: di lei raccontano sia Gellio (*noct. Att.* 7.7: «Taraciae autem vivae amplissimi honores a populo Romano habiti. Et Taraciam quidem virginem Vestae fuisse lex Horatia testis est, quae super ea ad populum lata. Qua lege ei plurimi honores fiunt, inter quos ius quoque testimonii dicendi tribuitur testabilisque una omnium feminarum ut sit datur. Id verbum est legis ipsius Horatiae; contrarium est in duodecim tabulis scriptum: 'Inprobus intestabilisque esto'. Praeterea si quadraginta annos nata sacerdotio abire ac nubere voluisset, ius ei potestasque exaugurandi atque nubendi facta est munificentiae et beneficii gratia, quod campum Tiberinum sive Martium populo condonasset») che Plinio (*nat. hist.*: 34.25: «... invenitur statua decreta et Taraciae Gaeae sive Fufetiae virgini Vestali, ut poneretur ubi vellet, quod adiectum non minus honoris habet quam feminae esse decretam. Meritum eius ipsis ponam annalium verbis: quod campum Tiberinum gratificata esset ea populo»). Di Gaia Terracia parla anche Plutarco (*Publ.* 8), anche se riferisce la leggenda alla Vestale Tarquinia.

actus, un chiaro indizio della precedente *inauguratio* della Vestale.

E', a mio avviso, difficile comprendere perché la notizia di Aulo Gellio sia stata così facilmente trascurata dalla dottrina moderna.

Dello stesso tenore di Gellio il passo di Festo, *verb. sign. sv. 'probrum'* (L. p. 277.10):

Adicit quoque virgines Vestales sacerdotio exaugurali ...⁷⁴.

Coloro i quali negano l'*inauguratio* delle Vestali disconoscono il valore di questo passo a causa della sua incompletezza testuale: ad esempio è lapidario il De Francisci nell'affermare che «a favore di questa *exauguratio*, nulla può ricavarsi dal passo corrotto di Festo a proposito del *probrum* della Vestale»⁷⁵.

Ma se è vero che il passo è mutilo, è altrettanto vero che la parte giunta fino a noi, genuina e priva di corruzioni, avvalorata in modo chiaro la notizia gelliana e di riflesso la tesi qui proposta.

Il radicale giudizio del De Francisci in merito all'*exauguratio* sembra alquanto affrettato, soprattutto alla luce del fatto che la notizia festina non risulta essere isolata, avvalorata com'è dal già citato passo di Gellio⁷⁶, senza dimenticare che anche altri due passi, sebbene si tratti di due testi che offrono soltanto un quadro d'insieme del sacerdozio di Vesta senza occuparsi degli aspetti tecnici o problematici – rispettivamente di Plutarco⁷⁷ e di Dionigi d'Alicarnasso⁷⁸ – non smentiscono né il passo di Festo né quello di Gellio.

Allo stato delle fonti, dunque, appare un dato certo che la Vestale potesse essere *exaugurata* e infatti la posizione del De Francisci non ha avuto molto seguito in dottrina, la quale ha generalmente ammesso l'esistenza dell'*exauguratio* slegandola, però, da una precedente *inauguratio* e non ritenendola prova di essa⁷⁹.

Ma si passi all'analisi del passo in questione: in esso Festo attesta che la Vestale condannata per *incestum*, *primum 'sacerdotio exaugurali'*⁸⁰, *deinde* poteva essere sepolta viva. Ne possiamo ricavare che, quindi, la sacerdotessa non poteva essere sepolta viva prima di aver perso quello *status* in virtù

⁷⁴ Oltre all'edizione di Lindsay si veda anche K.O. MÜLLER, *Sexti Pompei Festi De uerborum significatione quae supersunt cum Pauli Epitome*, Leipzig, 1839, p. 241., ripreso dal A. SAVAGNER, *Sextus Pompeius Festus. De la signification des mots*, Paris, 1846, p. 417 ('*adicit quoque virgines Vestales sacerdotio exaugurat[as] primum, deinde...*') e A. DACIER, *De Verborum Significatione libri XX [...] in usum serenissimi Delphini. Accedunt in hac nova editione notae integrae Josephi Scaligeri, Fulvi Ursini, & Antonii Augustini, cum Fragmentis & Schedis, & indice novo*, Paris, 1681, p. 375, accolto in A.E. EGGER, *Scriptorum Latinorum nova Collectio*, Paris, 1838, p. 97-98 ('*Adicit quoque virgines Vestales sacerdotio exaugurat[as] quae incesti damnatae, vivae defossae sunt, quod sacra Vestae matris polluisent, nec tamen, licet nocentes, extra urbem obruebantur: sed in Campo proxime portam Collinam, qui Sceleratus appellatur*'). Inutile sottolineare che le due edizioni più importanti sono quelle curate da Lindsay e Müller: tuttavia – oltre alle edizioni appena citate in questa nota – si segnalano anche due contributi italiani forniti da F. ORSINI, *De uerborum significatione fragmentum*, Roma 1581 e – in tempi decisamente più recenti – da A. MOSCADI, *Il Festo farnesiano (cod. Neapol. IV. A. 3)*, Firenze 2001.

⁷⁵ DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit. [nt. 15], p. 454.

⁷⁶ Si veda *supra*, § 3.

⁷⁷ Plut., *Numa* 10.3: τιμὰς δὲ μεγάλας ἀπέδωκεν αὐταῖς, ὧν ἔστι καὶ τὸ διαθέσθαι ζῶντος ἐξεῖναι πατρὸς καὶ τᾶλλα πράττειν ἄνευ προστάτου διαγοῦσας, ὥσπερ αἱ τριπαιδεις ῥαβδουχοῦνται δὲ προιοῦσαι. κὰν ἀγομένῳ τινὶ πρὸς θάνατον αὐτομάτως συντύχωσιν, οὐκ ἀναιρεῖται. δεῖ δὲ ἐαπομόσαι τὴν παρθένον ἀκούσιον καὶ τυχαίαν καὶ οὐκ ἐξεπίτηδες γεγόνεναι τὴν ἀπάντησιν. ὁ δὲ ὑπελθὼν κομιζομένων ὑπὸ τὸ φορεῖον ἀποθνήσκει.

⁷⁸ Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.67: χρόνον δὲ τριακονταετὴ μὲνεν αὐτὰς ἀναγκαῖον ἀγνάς γάμων θυπολούσας τε καὶ τᾶλλα θρησκευούσας κατὰ νόμον, ἐν ᾧ δέκα μὲν ἔτη μανθάνειν αὐτὰς ἔδει, δέκα δ' ἐπιτελεῖν τὰ ἱερά, τὰ δὲ λοιπὰ δέκα διδάσκειν ἑτέρας. ἐκπληρωθείσης δὲ τῆς τριακονταετίας οὐδὲν ἦν τὸ κωλύσον τὰς βουλομένας ἀποθείσας τὰ στέμματα καὶ τὰ λοιπὰ παράσημα τῆς ἱερωσύνης γαμείσθαι. καὶ ἐποίησαν τινες τοῦτο πάνυ ὀλίγαι, αἷς ἄζηλοι συνέβησαν αἱ τελευταῖαι τῶν βίων καὶ οὐ πάνυ εὐτυχεῖς, ὥστε δι' οἰωνοῦ λαμβάνουσαι τὰς ἐκείνων συμφορὰς αἱ λοιπαὶ παρθένοι μένουσι παρὰ τῆ θεῶ μέχρι θανάτου, τότε δὲ εἰς τὸν τῆς ἐκλιπούσης ἀριθμὸν ἑτέρα πάλιν ὑπὸ τῶν ἱεροφαντῶν ἀποδείκνυται. τιμαὶ δὲ αὐταῖς ἀποδέδονται.

⁷⁹ Anche autori fortemente convinti dell'inesistenza dell'*inauguratio* per le Vestali ammettono l'esistenza dell'*exauguratio*, si veda ARON, *Etudes sur la condition juridique des pretres à Rome*, cit. [nt. 18], p. 52 ss., GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, cit. [nt. 2], p. 56-57, CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, cit. [nt. 15], p. 333 ss., e GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano*, cit. [nt. 3], p. 194-197.

⁸⁰ Ricostruzione proposta da Lindsay, mentre Müller, Savagner, Dacier ed Egger propongono '*sacerdotio exauguratas*' (cfr. *supra*, nt. 74).

del quale, essendo divenuta la «copia vivente»⁸¹ della dea, non poteva essere violata in alcun modo⁸². A questo punto sembra ragionevole pensare che scopo dell'*exauguratio* fosse proprio quello di fare venir meno questo *status*⁸³ – precedentemente assunto dalla Vestale – che impediva persino di toccare la sacerdotessa, figuriamoci di seppellirla viva.

Ma questo *status* come veniva conferito alla Vestale?

A quest'interrogativo la dottrina convinta che la Vestale non fosse inaugurata ha risposto sostenendo che il pieno *status* sacerdotale era conferito alla Vestale a seguito della sola *captio*, elemento secondo questa tesi di per sé sufficiente non solo a mutare radicalmente la condizione giuridica della nuova sacerdotessa, sottoponendola all'autorità del *Pontifex Maximus*, ma anche a conferire quella pienezza di poteri che agli altri sacerdoti maggiori, di cui si ricorda faceva parte anche la Vestale, erano concessi soltanto a seguito di *inauguratio*⁸⁴.

Questo ragionamento sembra frutto di una forzatura, invero sembra più logico ammettere l'esistenza di uno specifico atto che fosse in stretto rapporto di pregiudizialità rispetto all'*exauguratio*, produttivo di effetti uguali ma contrari a quelli che si voleva ottenere attraverso quest'ultima, tramite il quale si è in precedenza creato quello *status* che adesso si vuole fare venir meno: in definitiva sembra più lineare ammettere l'esistenza dell'*inauguratio*, piuttosto che cercare di ricondurre alla *captio* effetti che non risulta le fossero propri.

5. Costretti a muoverci nel campo dell'incertezza e delle ipotesi, purtroppo privi di fonti che testimonino in maniera diretta l'*inauguratio* della Vestale ma anche che per esse quest'ultima fosse esclusa, a mio avviso altro non si può fare che profilare, appunto, le ragioni di dubbio che impediscono di avere per scientificamente provata l'una o l'altra tesi.

In questo guidato dal famoso 'Novacula Occami'⁸⁵ secondo il quale a parità di fattori è da preferire la spiegazione più semplice, ho ritenuto non accettabili le posizioni contrarie all'*inauguratio* della Vestale perché basate su osservazioni – a mio parere – non sufficientemente convincenti.

Non convincente è parsa fin da subito l'impostazione del De Francisci⁸⁶, che si basa – forzandoli – sui soli testi di Gaio⁸⁷ e dei *Tituli*⁸⁸, e sottovaluta i passi di Festo⁸⁹ e di Gellio⁹⁰ che parlano di una *exauguratio* della Vestale, arrivando ad affermare che per le Vestali l'*inauguratio* fosse sicuramente esclusa.

Tuttavia, come si è visto⁹¹, i due testi citati dal De Francisci si limitano a dirci che la Vestale veniva *capta*, ma non anche che essa non veniva inaugurata. E davvero non credo ci siano ragioni per vedere ciò che nei due testi invece non c'è.

Mi sembra assai più ragionevole pensare che se Gaio o l'autore dei *Tituli* avessero voluto allu-

⁸¹) Cfr. *supra*, nt. 59.

⁸²) Ad esempio Cassio Dione (*hist.* 47.19) scrive che, allo scopo di tutelare le sacre sacerdotesse di Vesta, venne assegnato loro un littore per accompagnarle nelle loro uscite. Singolare come analogo provvedimento non fu preso per le altre sacerdotesse, come le Flaminiche o la Regina; ulteriore testimonianza, a mio avviso, della grande distanza gerarchica che intercorreva tra la Vestale e tutte le altre sacerdotesse.

⁸³) Si veda *supra*, nt. 43.

⁸⁴) ARON, *Etudes sur la condition juridique des pretres à Rome*, cit. [nt. 18], p. 51, GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, cit. [nt. 2], p. 57, DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit. [nt. 15], p. 454, e GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano*, cit. [nt. 3], p. 66 ss.

⁸⁵) Dieto questa semplice quanto famosissima espressione si nasconde il ben più articolato pensiero filosofico-scientifico di William of Ockham intorno alla necessità di procedere per pensieri lineari e semplici. Il religioso inglese, con straordinaria efficacia e chiarezza espositiva si esprimeva così sul tema: '*Pluralitas non est ponenda sine necessitate*' (W. OCKHAM, *Quaestiones et decisiones in quattuor libros Sententiarum. Centilogium theologicum*, Lyon, 1495, *dist.* 27, *qu.* 2, *le*).

⁸⁶) Cfr. *supra*, § 1.

⁸⁷) Gai., *inst.* 1.130.

⁸⁸) *Tit. Ulp.* 10.5.

⁸⁹) Fest., *verb. sign.*, sv. '*probrum*' (L. p. 277.10).

⁹⁰) Gell., *noct. Att.* 7.7.4.

⁹¹) Cfr. *supra*, § 1.

dere all'esclusione dell'*inauguratio* per la Vestale, l'avrebbero scritto chiaramente; invece l'unica cosa di cui possiamo essere certi a seguito della lettura dei due testi è che la Vestale veniva *capta* e il Flamine inaugurato.

Del pari non convincenti appaiono – per altri motivi – le tesi facenti capo all'Aron⁹² e al Bouché-Leclercq⁹³.

L'ipotesi dell'Aron è – a mio avviso – viziata *in nuce* dall'equiparazione degli effetti della *captio* del Flamine con quelli dell'*inauguratio* della Vestale.

Parimenti non condivisibile la tesi del Bouché-Leclercq su una presunta, quanto non dimostrata, equiparazione tra la Flaminica e la Vestale.

A quanto appena detto si aggiungano poi le osservazioni svolte intorno al sistema giuridico-religioso romano, alla funzione dell'*inauguratio* e al fondamentale principio del *contrarius actus*.

Tutti questi argomenti non solo escludono che l'ipotesi che le Vestali non dovessero (o potessero)⁹⁴ essere sottoposte ad *inauguratio* sia ritenuta provata, ma inducono – fortemente – a ritenere più lineare e conforme alle fonti l'ipotesi opposta.

⁹²) Cfr. *supra*, § 1.

⁹³) Cfr. *supra*, § 2.

⁹⁴) In proposito è d'obbligo una breve riflessione: pur nell'incertezza determinata dallo stato delle fonti, si è arrivati ad affermare – forti dei numerosi indizi proposti nel testo – che probabilmente anche le Vestali venissero sottoposte a *inauguratio*. Tuttavia quest'ultima era una possibilità o una necessità? La Vestale poteva o doveva essere inaugurata? Sull'importanza sistematica dell'*inauguratio* è il De Francisci (*Primordia Civitatis*, cit. [nt. 15], p. 527 nt. 68) a scrivere che, come abbiamo già riportato in precedenza, «l'*inauguratio* è il rito in forza del quale il sacerdote acquista la potenza che gli consente di esercitare le sue funzioni e cioè il titolo della dignità sacerdotale». Per ciò che attiene specificatamente alle questioni di nostro interesse, lo stato della dottrina nonché le fonti analizzate inducono a pensare che anche l'*inauguratio* della Vestale – così come per altri sacerdoti maggiori – fosse una vera e propria necessità, il fondamento stesso dei poteri sacerdotali e non soltanto una possibilità.